

Ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione (Ordinanza sulla durata della funzione)

del 17 ottobre 2001 (Stato 27 settembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

a. e b. ...²

c. gli impiegati dell'Assemblea federale e del Tribunale federale per quanto siano nominati per la durata della funzione e per quanto l'Assemblea federale e il Tribunale federale non disciplinino essi stessi queste assunzioni (art. 9 cpv. 4 LPers);

d. l'uditore in capo dell'esercito, il procuratore generale della Confederazione, i procuratori generali supplenti della Confederazione, i procuratori pubblici della Confederazione e i loro supplenti (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 32 cpv. 1 dell'O del 3 lug. 2001³ sul personale federale; OPers);

e.⁴ i giudici istruttori federali (art. 15 cpv. 1 lett. e legge del 4 ott. 2002⁵ sul Tribunale penale federale).

² Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'OPers.

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro e durata della funzione

¹ Il rapporto di lavoro è costituito mediante una decisione di nomina sottoposta ad approvazione.

² Con gli impiegati da nominare per la durata della funzione non può essere convenuto alcun periodo di prova secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPers.

RU 2001 3042

¹ RS 172.220.1

² Abrogate dal n. 3 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

³ RS 172.220.111.3

⁴ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° nov. 2003 (RS 172.220.117).

⁵ RS 173.71

³ Il contenuto della decisione di nomina comprende almeno:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. la funzione o il settore d'attività;
- c. il luogo di lavoro;
- d. il tasso di occupazione;
- e. lo stipendio;
- f. l'istituto e il piano di previdenza.

⁴ La durata della funzione è retta dall'articolo 32 capoverso 2 OPers⁶ o dalle disposizioni legali speciali.

Art. 3 Fine del rapporto di lavoro

¹ L'autorità di nomina e l'impiegato possono risolvere in ogni momento il rapporto di lavoro mediante contratto di disdetta scritto.

² La fine unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'autorità di nomina o dell'impiegato è retta dall'articolo 32 capoversi 3 a 5 OPers⁷.

Art. 4 Stipendio

¹ L'autorità di nomina determina nella decisione di nomina la classe di stipendio secondo l'articolo 36 OPers⁸ e lo stipendio iniziale secondo l'articolo 37 OPers.

² Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.

³ Non sono versati premi di riconoscimento secondo l'articolo 49 OPers.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.220.111.3

⁸ RS 172.220.111.3